
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOC E SOC A BE-INNOVA S.R.L.

CODICE CIG: 6995578596

Premesso che Trentino Network S.r.l. ha la necessità di provvedere all'acquisizione del servizio per la manutenzione e gestione delle Sicurezza Informatica (Internet) per le rete della Provincia Autonoma di Trento; la necessità di Trentino Network è di avere due FTE in presidio in loco per le attività di NOC e SOC;

Considerato che, con il passaggio della gestione di tutti i servizi di rete da Informatica Trentina S.p.A. a Trentino Network s.r.l., a quest'ultima è transitata anche la competenza del servizio di gestione della Sicurezza Internet;

Valutato che il valore presunto massimo della spesa per lo svolgimento del servizio *de quo* è stimato pari ad **Euro 95.662,18.= (novantacinquemilaseicentossessantadue/18)**, esclusi oneri fiscali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del d.l. nr. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

Atteso che gli strumenti attualmente attivi in Consip sono le Convenzioni ed il Mercato Elettronico (Me-Pa);

Visto, per quanto riguarda le Convenzioni, il richiamato art. 26 co. 3 della l. 488/1993, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

Visto, in relazione al Mercato Elettronico, l'art. 1 co. 450 della legge nr. 296/2006, secondo cui *“ dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101”*;



Considerato che il comma 455 dell'art. 1 della l. 296/2006 permette alle Regioni, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, di costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora art. 37 del D.Lgs. 50/2016), in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

Atteso che la Provincia Autonoma di Trento si è attivata in tal senso, istituendo la piattaforma “Mercurio”, in cui sono presenti sia alcune Convenzioni che un Mercato Elettronico provinciale (Me-Pat); attraverso il mercato elettronico è possibile anche esperire gare telematiche;

Vista la delibera della Giunta provinciale n. 1392 dd. 11.07.2013 e la successiva circolare esplicativa n. 455572 dd. 21.08.2013, con le quali:

- si è reso vincolante il sistema di acquisizione di beni e servizi tramite Mercurio, con riferimento alle categorie merceologiche in esso abilitate;
- si è esonerato l'operatore dall'utilizzo di Consip, qualora il bene o servizio ricercato sia presente in Mercurio;
- si è previsto che, in caso di assenza del bene o servizio in Mercurio, sia possibile procedere all'acquisto al di fuori di tale sistema, purché l'acquisto sia effettuato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni Consip S.p.a.;

Ritenuto pertanto di dover in primo luogo verificare la presenza del servizio *de quo* su Mercurio e di dover prendere in considerazione l'offerta presente su Consip solo in mancanza di questo;

Atteso che per quanto riguarda il Servizio richiesto non esiste nel sistema Mercurio una convenzione che la riguarda, né esiste la relativa categoria merceologica per cui non è possibile procedere all'acquisto diretto mediante ME-PAT né è possibile procedere con gara telematica del servizio ricercato.

Verificato altresì che per il servizio in questione esiste in Consip una specifica convenzione, denominata “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro” attiva dal 30/11/2016 che include tra gli ambiti i “sistemi di sicurezza”; Nel Lotto 3 relativo all'area Nord-Est è previsto il “servizio di gestione e assistenza sicurezza” nel quale il costo per il servizio necessario a Trentino Network ossia il presidio in loco Orario Base, espresso in Full Time Equivalent (FTE), è di € 47.831,09.= per FTE. (per una persona e quindi l'importo complessivo va moltiplicato per 2 figure)

Considerato però che la società Be Innova S.r.l. nel 2017 sarà ancora il fornitore di Informatica Trentina per la gestione della Sicurezza di CED e per la gestione integrata della

sicurezza risulta importante dare continuità alla gestione congiunta degli ambiti della sicurezza di rete e di data center;

Valutato che essendo Be Innova S.r.l., di fatto, l'unico soggetto in grado di mantenere congiuntamente gli impianti di cui si tratta, si intende procedere ad affidare al medesimo fornitore lo svolgimento del servizio per il 2017;

Accertato che per garantire il supporto, nelle more della definizione delle nuove modalità di gestione di tutta la sicurezza Internet della Provincia Autonoma di Trento e delle separazione degli ambienti, è in fase di avvio – da parte della PAT - una gara a tal scopo per l'acquisizione di un nuovo sistema. Nelle more dell'aggiudicazione di tale gara, è imprescindibile dare continuità di gestione congiunta su detti ambiti.

Considerato che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art.63 , comma 2, lett.b) paragrafo 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per i periodo 01.01.2017 – 31.12.2017 fissando come corrispettivo massimo di contratto l'importo di Euro 95.662,18 = (novantacinquemilaseicentossessantadue/18) oltre IVA come di legge, ossia il costo previsto nella Convenzione CONSIP per il servizio analogo;

Dato atto che:

- Con lettera di data 01/03/2017 Prot. n. 1413, la società BE INNOVA S.R.L. è stata invitata a presentare la propria offerta economica migliorativa per l'esecuzione delle attività in oggetto indicate;
- La società BE INNOVA S.R.L. ha presentato, in data 10/03/2017 ns. prot. n. 1695, l'offerta per l'esecuzione delle attività di cui in oggetto unitamente alla documentazione amministrativa necessaria per la definizione dell'affidamento;
- Rispetto all'importo a base d'offerta pari ad Euro 95.662,18 = (novantacinquemilaseicentossessantadue/18) oltre IVA come di legge per la durata pari a 12 mesi, la società **BE INNOVA S.R.L.** ha offerto un importo migliorativo pari ad **€ 80.000,00.= (ottantamila/00) oltre oneri di legge**, di cui **€ 0,00** per oneri della sicurezza di natura interferenziale per la durata pari a 12 mesi con decorrenza dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017.

Preso atto che:

- L'art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, legittima la procedura negoziata senza bando – nel caso *de quo*, l'affido diretto, *quando “i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni”*:
 - ✓2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

In considerazione del ricorrere, in fattispecie, dell'art. 63 comma 2 lettera b), soprarichiamato BE INNOVA S.R.L. risulta essere l'unica società in grado di erogare il servizio *de quo* secondo le caratteristiche tecniche richieste e quindi non esistono altri

operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

Ritenuti pertanto presenti i presupposti di legittimità per procedere all'affido diretto alla società BE INNOVA S.R.L.

Ritenuto legittimo l'esonero dalla presentazione della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 in quanto l'offerta risulta migliorativa rispetto al prezzo dell'anno precedente, nonché il servizio oggetto di affidamento, per la sua natura, o per l'uso speciale cui è destinato, deve essere acquistato nel luogo di produzione e fornito direttamente dal produttore.

Preso atto che:

- sono state espletate tutte le verifiche in ordine al possesso in capo all'Affidataria dei requisiti generali di cui all'**articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016**, attraverso il sistema AVCPASS con esito positivo.
- l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento al numero TN – 207429 in data 01/04/2011 riportante la dicitura che “Ai sensi della normativa vigente in materia, nel Registro delle Imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa”.(Visura da Verifiche PA dd. 16/03/2017 ns. prot. n. 1836 – 16/03/2017 Prot n. 1851) Visura da ANAC – Sistema Avcpass.
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva in data 16/03/2017 ns. prot. n. 1835 che ne certifica la regolarità ;
- l'assenza di annotazioni iscritte sul Casellario informatico dell'ANAC in data 16/03/2017;
- Certificato Agenzia delle Entrate di data 13/04/2017 ns. Prot. n. 2559 che ne certifica la regolarità;
- Certificato dell'Agenzia del Lavoro di data 26/04/2017 Prot. n. 2732 che ne attesta la regolarità.
- Comunicazione Antimafia da Avcpass.
- il Certificato del Casellario Giudiziale di data 20/03/2017 ns. prot. n. 1950 di pari data valutato con provvedimento interno n. 41112938 di data 08/06/2017;

Considerato che i rapporti derivanti dall'attività in questione saranno regolati da apposito contratto, il cui schema forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL PRESIDENTE

Valutata la congruità dell'offerta presentata in data 10 marzo 2017 ns. prot. n. 1695 anche in relazione al fatto che i medesimi non hanno subito aumenti rispetto ai periodi precedenti, rappresentando, invece, una riduzione rispetto a questi ultimi;

Vista la L.P. Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 - *Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento* e relativo regolamento d'attuazione: Decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"*.

Vista la L.P. 09 marzo 2016 n. 2 - *Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012 e ss. mm. ii.*

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.*

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

Viste le norme del codice civile;

Visti gli atti citati in premessa;

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla società BE INNOVA S.R.L. con sede legale in Trento (TN), Piazza Cesare Battista n.26 , C.F. e P.IVA n. 02205660224 *il servizio di NOC e SOC*;
2. di approvare lo schema di contratto per l'affidamento del servizio di cui al punto 1), nel quale sono specificate forme, modi e tempi dell'attività affidata, allegato al presente

provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di prevedere, a titolo di corrispettivo per l'erogazione dei servizi di cui all'oggetto il corrispettivo complessivo pari a **€ 80.000,00.= (ottantamila/00) oltre oneri di legge**, di cui **€ 0,00** per oneri della sicurezza di natura interferenziale per la durata pari a 12 mesi con decorrenza 01/01/2017.
4. di dare atto che non sussistono oneri interferenziali connessi all'esecuzione del servizio;
5. di autorizzare la sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2);
6. di dare atto che l'affidatario assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (**CIG 6995578596**) secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010. n. 136, obbligandosi a comunicare al Trentino Network s.r.l. entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
7. di dare atto che Trentino Network S.r.l. si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni APAC o CONSIP che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario e nel caso in cui l'affidatario non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate all'affidatario le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

TRENTINO NETWORK S.R.L.

Il Presidente

Dott. Alessandro Zorer

(documento firmato digitalmente)

Allegato: schema di contratto.

AIZ/AM/mg-5.1-2017/50